Noi-Commerciantis Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

NUMERO 06 - Ottobre 2016



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA CONFCOMMERCIO DI BASSANO DEL GRAPPA

Come previsto dal vigente Statuto della CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA - MANDAMENTO DI BASSANO DEL GRAPPA, con il presente avviso il Presidente dell'Associazione è a convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione dalle ore 19.00 di mercoledì 30 novembre 2016 ed

in seconda convocazione dalle ore 20.00 sempre di mercoledì 30 novembre 2016

presso la Sala Convegni dell' HOTEL PALLADIO

in Via Antonio Gramsci a Bassano del Grappa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio consuntivo 2015;
- 2. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3. Nomina del Collegio dei Probiviri;
- 4. Relazione del Presidente;
- 5. Premiazione degli Associati benemeriti.

Parte straordinaria

- 6. Modifiche Statutarie necessarie per l'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato;
- 7. Costituzione del Fondo Patrimoniale di Garanzia;
- 8. Varie ed eventuali.

Nel raccomandare a tutti la presenza in seconda convocazione (alle ore 20.00), si ricorda che:

- Gli associati impossibilitati a partecipare potranno delegare solo altro associato ovvero propri collaboratori famigliari purché regolarmente inquadrati sotto il profilo previdenziale, assicurativo o societario e che ogni associato non potrà essere portatore di più di una delega;
- Quanti interessati potranno preliminarmente prendere visione del bilancio presso la sede di Largo Parolini n.52 a Bassano del Grappa nei giorni 28, 29 e 30 novembre, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (è consigliato il preavviso telefonico).

In considerazione dell'importanza degli argomenti all'ordine del giorno, confidiamo in una nutrita partecipazione, considerando inoltre che per la validità dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno 1/15 degli associati.

Il Presidente Dott.ssa Teresa Paola Cadore

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

PATENTINI PER LA RIVENDITA DI SIGARETTE RINNOVO PER QUELLI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2016

Ricordiamo a tutti i titolari di un patentino per la rivendita di sigarette (con scadenza alla fine del 2016) che <u>entro la fine del mese di novembre</u> dovranno presentare per nostro tramite, la relativa domanda di rinnovo biennale alla competente Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (da quest'anno a quella di Verona).

Con le nuove disposizioni del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013, la procedura è ora più complessa ma soprattutto si segnala la particolare perizia da parte dei Monopoli nella verifica delle condizioni di rinnovo legate all'ammontare dei prelievi.

Quanti interessati potranno contattare, **entro il 24 novembre**, i nostri uffici (Sig.ra Elisa Mattana) per la predisposizione ed invio gratuito della pratica, avendo cura di reperire i seguenti documenti e dati:

- Originale del patentino
- Nr. 2 Marche da bollo da € 16,00
- Copia delle comunicazioni semestrali dei prelievi relative al 2015
- Copia delle denunce dei redditi relative ai periodi d'imposta 2014 e 2015
- Numero degli scontrini fiscali emessi nel 2014 e 2015
- Dichiarazione sostitutiva dei prelievi firmata e timbrata anche dalla rivendita aggregante (già scaricabile dal nostro sito internet).

I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità o per ogni ulteriore richiesta di informazioni.

NEWSLOT E VLT È GIÀ ORA DI RINNOVARE L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO AAMS

Come noto, tutti i commercianti ed esercenti che detengono nei propri locali degli apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS (Newslot e VLT) devono iscriversi e rinnovare ogni anno la propria iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Con recente comunicazione dell'Ufficio Apparecchi da Intrattenimento dell'AAMS è stata comunicata l'apertura della procedura di rinnovo per il 2017, da effettuarsi solo ed esclusivamente con modalità telematica.

<u>Il termine ultimo per l'invio delle istanze è il 20 gennaio 2017</u> e pertanto <u>consigliamo i nostri associati di cominciare già a</u> prendere contatto con i nostri uffici per iniziare le varie procedure, ricordando altresì che si dovrà utilizzare il proprio dispositivo di firma digitale e le credenziali di accesso al portale, già rilasciate in precedenza.

Per i soci in regola con il contributo associativo tutta l'assistenza necessaria alla compilazione, firma e trasmissione della pratica di rinnovo, meglio nota come MODELLO RIES C6, sarà fornita **gratuitamente**.

Restano al momento confermati i costi erariali di iscrizione di seguito specificati:

- Versamento di Euro 150,00 tramite mod. F24 ACCISE codice tributo 5216
- Marca da bollo da € 16,00 (da attaccare ad apposita dichiarazione e quindi conservare agli atti, da esibire in caso di ispezione)

Ricordiamo infine che per poter procedere sarà necessario indicare i riferimenti del titolo autorizzatorio alla detenzione di apparecchi da gioco e cioè, in alternativa fra loro, la licenza di Pubblico Esercizio o la SCIA di subentro/inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande o la SCIA/DIA per giochi leciti ex art.86 TULPS (sala giochi) o la Licenza ex art.88 TULPS (ag. scommesse).

Per tutte le necessità del caso o per fissare un appuntamento, potrete in ogni momento contattare i nostri uffici (chiedere di Elisa Mattana - elisamattana@ascom.bassano.vi.it).

VOUCHER *MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO*

In data 8 Ottobre è entrato in vigore il decreto correttivo del Jobs'Act, il quale modifica la disciplina della comunicazione obbligatoria preventiva per il lavoro accessorio (voucher). Per chi intende utilizzare questo strumento, è stata introdotta una comunicazione, mediante sms o posta elettronica, da inviare alla competente sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che includa dati anagrafici del lavoratore, luogo di lavoro, giorno, ora di inizio e fine della prestazione. In caso di mancata o incompleta comunicazione, viene definita una specifica sanzione amministrativa per ogni lavoratore interessato. Ad ogni modo, non erano state chiarite le modalità applicative, pertanto nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del Decreto, abbiamo consigliato ai nostri associati di effettuare la consueta comunicazione all'Inps, in attesa di futuri sviluppi.

Puntualmente, lunedì 17 ottobre sono stati pubblicati gli attesi chiarimenti al riguardo, tramite la circolare n.1/2016 del neonato Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Da tale data diventa pertanto OBBLIGATORIO l'invio di una e-mail per comunicare la prestazione di lavoro accessorio. Tale nuova comunicazione verrà inoltrata al seguente indirizzo:

voucher.vicenza@ispettorato.gov.it

(o altra provincia per sede competente di lavoro) almeno 60 minuti PRIMA dell'inizio della prestazione e si AGGIUNGE alla comunicazione all'Inps da effettuarsi con le usuali modalità.

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare nell'oggetto il codice fiscale e la ragione sociale dell'Azienda committente.

Nel corpo della e-mail si indicherà nuovamente <u>la ragione sociale del committente</u>, il codice fiscale o i dati anagrafici del lavoratore, il luogo di lavoro, il giorno, ORA di inizio e fine della prestazione.

Successivamente, in data 02 novembre il Ministero del Lavoro si è espresso con una nota ufficiale nel chiarire i molti dubbi che permanevano. E' stato chiarito che nella comunicazione telematica è possibile indicare cumulativamente più lavoratori e più giornate di lavoro, avendo cura di dettagliare per ciascuno l'ora di inizio e fine prestazione. Per quanto riguarda la Sede dell'Ispettorato a cui inviare tale comunicazione, è ritenuta valida per comprovare l'adempimento dell'obbligo anche una comunicazione effettuata ad una sede territoriale diversa rispetto a quella dove ha luogo la prestazione. In ultima, sono state chiarite le tempistiche entro le quale effettuare eventuali modifiche e integrazioni, specificando il suddetto termine dei 60 minuti.

In caso di mancata o incompleta comunicazione, trova applicazione la sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro per ogni lavoratore interessato, oltre alla maxisanzione per lavoro nero in caso di mancata comunicazione anche all'Inps.

A tal fine, per chi intende avvalersi di queste prestazioni di lavoro, consigliamo caldamente di conservare copia delle e-mail

trasmesse, così da poter esibire prova documentale in caso di accesso ispettivo.

Al momento non è prevista una modalità di comunicazione via SMS, in futuro, appena verrà predisposta una appropriata infrastruttura tecnologica, sarà inoltre possibile utilizzare anche questo sistema o eventuali altre modalità disponibili.

Cogliamo l'occasione per ricordare, come già ribadito più volte, che anche i lavoratori accessori o a voucher sono sottoposti agli adempimenti previsti per la Sicurezza sul Lavoro D.lgs. 81/2008 e per estensione le Aziende che li utilizzano.

Dal momento che la normativa sul lavoro accessorio diventa ora così stringente, invitiamo le Aziende interessate ad opportune riflessioni e il Servizio Paghe rimane disponibile a valutare assieme eventuali alternative.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

Con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi attesi chiarimenti in materia di detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale.

In base alla Legge di Stabilità 2016, il Legislatore ha previsto l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10% per cento

- ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché
- alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa,

entro il limite di importo di 2.000 euro (al lordo della ritenuta fiscale del 10% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie), elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Tale regime fiscale agevolato (non nuovo nel nostro ordinamento, ma riproposto quest'anno in diversa forma) è applicato a tutti i datori di lavoro del settore privato, mentre, con riferimento ai lavoratori, può riguardare i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di euro 50 mila, percepito nel periodo di imposta precedente.

A differenza del passato, si potrà detassare esclusivamente "premi di risultato di ammontare variabile", escludendo così l'applicazione dell'aliquota agevolata a straordinari, maggiorazioni o altre indennità.

Per quanto concerne, invece, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, ammesse anch'esse al regime fiscale agevolato, si chiarisce che si tratta degli utili distribuiti ai sensi dell'art. 2102 c.c.: non si tratta, pertanto, dell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale, bensì di somme aggiuntive erogate in relazione agli utili di bilancio. La partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

La norma subordina l'applicazione della detassazione alla condizione che le somme e i valori in questione siano erogati in esecuzione dei "contratti aziendali o territoriali". Tale riferimento implica che si tratti di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché di contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Un'ulteriore condizione risulta essere il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali che prevedono l'erogazione di premi di risultato, esclusivamente in via telematica alla DTL competente, entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione. La suddetta Circolare ha chiarito i concetti di WELFARE aziendale, inteso come tutta una serie di prestazioni, opere e servizi (in natura o sotto forma di rimborso spese), erogati dalle Aziende ai propri dipendenti, con carattere di "rilevanza sociale". Nello specifico, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (pertanto saranno esenti da contributi e imposte, escluse cioè dalla base imponibile sia per il lavoratore che per l'azienda), tutte le opere e servizi offerti dal datore di lavoro,

sulla base di accordi collettivi anche aziendali, rivolti ai dipendenti o categorie di dipendenti oltre a coniugi, figli e altri familiari degli stessi (a prescindere che siano a carico o meno). Le finalità "sociali" richiamate nel decreto sono ad esempio educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria, culto, ecc...

La disposizione prevista in Legge di Stabilità 2016 afferma che se il lavoratore sceglie di fruire di queste somme e valori in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività, tali somme sono da considerarsi completamente esenti, non concorrono alla formazione del reddito, né sono soggette all'imposta sostitutiva del 10%.

Dal lato azienda tutti questi costi sostenuti sono considerati deducibili, mentre per il dipendente questi servizi percepiti risultano interamente detassati e decontribuiti.

Anche in questo caso, è necessario un contratto integrativo di secondo livello, anche aziendale, che disciplini tutte le varie possibilità.

Queste previsioni rappresentano l'ennesima spinta data dalla normativa alla contrattazione di secondo livello, che permette alle Aziende di ritagliarsi misure e discipline specifiche ad hoc, non solo in questa materia, ma anche in molti altri aspetti del rapporto di lavoro. Vi invitiamo a consultare i vostri Consulenti al riguardo, visti le importanti opportunità connesse.

Risulta pertanto opportuno l'Accordo Quadro Territoriale, firmato in data 23 Settembre da Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Vicenza con le parti sindacali. Tale Accordo (che potete trovare nel sito www.entebilateralevi.it sezione Mercato del Lavoro/Contrattazione) il quale costituisce l'elemento essenziale per usufruire dei relativi benefici normativi, contributivi e fiscali, risulta valido per le Aziende associate al Sistema Confcommercio che applicano uno dei CCNL del settore e fornisce piena operatività alle misure che prevedono la detassazione dei premi di risultato anche in riferimento al Premio Variabile Collettivo del Terziario, previsto dal Contratto Integrativo Provinciale del Terziario sottoscritto il 13 Settembre 2013. Inoltre viene prevista la possibilità, accennata sopra, per i lavoratori di richiedere l'erogazione, in sostituzione in tutto o in parte del premio di produttività, del rispettivo importo attraverso misure di welfare ovvero di retribuzione in natura.

Il Servizio Paghe di Confcommercio è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, sia per indirizzare le Aziende ai benefici connessi all'Accordo Territoriale stipulato dalla sede provinciale, ma anche per le opportune valutazioni sui vantaggi della contrattazione di secondo livello.

CANONE RAI PRIVATO MODALITÀ DI RIMBORSO E DICHIARAZIONE DI ESENZIONE 2017

A seguito di alcune segnalazioni, informiamo che su talune utenze elettriche è stato comunque addebitato il canone RAI (ad uso privato) nonostante l'invio corretto entro i termini delle dichiarazioni di esenzione per mancata detenzione o per titolarità di più utenze a diversi soggetti del nucleo familiare. Invitiamo pertanto tutti gli interessati a verificare sulla propria bolletta la presenza o meno del detto addebito ed in caso affermativo a contattare i nostri uffici per inviare la richiesta di rimborso. In questo caso è però opportuno attendere l'addebito completo di tutte le rate nelle bollette elettriche in modo da presentare una sola richiesta di rimborso per l'intero canone.

Ricordiamo inoltre che da ora e fino al 31/01/2017 è possibile inviare la dichiarazione di esenzione dal canone RAI per il prossimo anno (da ripetere anche per coloro che già hanno provveduto all'invio nel 2016).

La segreteria di direzione (Sig.ra Elisa Mattana) è a disposizione per tutte le informazioni e i chiarimenti in merito oltre che per l'invio della dichiarazione di esenzione o la richiesta di rimborso.



CONSULENZA E ASSISTENZA PER GLI AGENTI DI COMMERCIO

CONSULENZA AMMINISTRATIVA, CONTRATTUALE E LEGALE

- · Mandati di agenzia
- · Controversie contrattuali e gestione del contenzioso
- · Calcolo e pagamento delle provvigioni
- · Verifica delle Indennità di fine rapporto (suppletiva e meritocratica)
- · Variazioni contrattuali
- · Fallimento e tutela dei crediti dell'Agente
- · Pareri approfonditi sui principali Accordi Economici Collettivi

CONSULENZA ENASARCO

- · Richiesta e verifica estratti conto
- · Liquidazioni FIRR
- Assicurazione infortuni
- · Pratiche pensionistiche
- · Prestazioni Integrative (soggiorni climatici, ass. parto, borse studio ed altre erogazioni)

CONSULENZA TRIBUTARIA

- · Informazioni puntuali in materia di IVA, Imposte sui redditi e detrazioni
- · Pratiche camerali REA per agenti di commercio
- · Ricorsi e pratiche di rimborso

i LAURA CAVALLI - Tel.0424.523108 - mail lauracavalli@ascom.bassano.vi.it.

